

Comunità delle Giudicarie

STATUTO

della

Comunità delle Giudicarie

Il Membro Designato

Michela Simoni

Il Presidente

Giorgio Butterini

Il Segretario generale .

Michele Carboni

Preambolo	pag.	7
TITOLO I	11	
Norme generali		
Articolo 1.	11	
<i>Costituzione e denominazione</i>		
Articolo 2.	11	
<i>Sede, stemma e gonfalone</i>		
Articolo 3.	11	
<i>Finalità</i>		
Articolo 4.	12	
<i>Autonomia</i>		
Articolo 5.	12	
<i>Oggetto dello Statuto</i>		
TITOLO II	14	
Organi di governo, competenze della Comunità e istituti di partecipazione		
Capo I	14	
Organi di governo		
Articolo 6.	14	
<i>Organi della Comunità</i>		
Articolo 7.	14	
<i>Altri Organismi della Comunità</i>		
Articolo 8.	14	
<i>Il Consiglio</i>		
Articolo 9.	15	
<i>Attribuzioni del Consiglio</i>		
Articolo 10.	15	
<i>Funzionamento del Consiglio</i>		
Articolo 11.	16	
<i>Presidente</i>		
Articolo 12.	16	
<i>Mozione di sfiducia</i>		
Articolo 13.	16	
<i>Compiti del Presidente</i>		
Articolo 14.	17	
<i>Comitato esecutivo</i>		
Articolo 15.	17	
<i>Compiti e funzionamento del Comitato</i>		
Articolo 16.	18	
<i>Cause di incompatibilità e di ineleggibilità</i>		
Articolo 17.	18	
<i>Conferenza dei Sindaci</i>		
Articolo 18.	18	
<i>Gruppi consigliarii</i>		
Articolo 19.	19	
<i>Commissioni consigliarii</i>		

Articolo 20.	19
<i>Revisore dei Conti</i>	
Articolo 21.	19
<i>Il Consigliere</i>	
Articolo 22.	19
<i>Diritti del Consigliere</i>	
Articolo 23.	20
<i>Rinvio</i>	
 Capo II	
Poteri e competenze	20
Articolo 24.	20
<i>Principi</i>	
Articolo 25.	20
<i>Competenze e potestà regolamentare</i>	
Articolo 26.	21
<i>Funzioni, compiti e attività trasferiti con obbligo di gestione associata</i>	
Articolo 27.	21
<i>Trasferimento volontario</i>	
Articolo 28.	22
<i>Ulteriori competenze</i>	
 Capo III	
Forme e organi di partecipazione	22
29	22
<i>partecipazione e consultazione</i>	
Articolo 30.	22
<i>Petizioni</i>	
Articolo 31.	23
<i>Diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi</i>	
Articolo 32.	23
<i>Referendum - Norme generali</i>	
Articolo 33.	23
<i>Referendum - Esclusioni</i>	
Articolo 34.	24
<i>Referendum propositivo</i>	
Articolo 35.	24
<i>Referendum consultivo</i>	
Articolo 36	24
<i>Referendum confermativo</i>	
Articolo 37.	25
<i>Conferenza orientativa</i>	
Articolo 38.	25
<i>Difensore Civico</i>	
Articolo 39.	25
<i>Incompatibilità ed ineleggibilità</i>	
Articolo 40.	25
<i>Attivazione dell'istituto</i>	

TITOLO III	27
I servizi pubblici e le attività economiche	
Articolo 41.	27
<i>Servizi pubblici locali</i>	
Articolo 42.	27
<i>Attività economiche</i>	
 TITOLO IV	 28
Forme e procedure di coordinamento fra Comunità e Comuni	
Articolo 43.	28
<i>Principio di collaborazione</i>	
Articolo 44.	28
<i>Convenzioni</i>	
Articolo 45.	28
<i>Partecipazione ad accordi di programma</i>	
Articolo 46.	29
<i>Consorzi</i>	
Articolo 47.	29
<i>Intese</i>	
 TITOLO V	 30
Bilancio e finanza della Comunità	
Articolo 48.	30
<i>Principi in materia di autonomia finanziaria e modalità di finanziamento</i>	
Articolo 49.	30
<i>Bilancio e contabilità</i>	
Articolo 50.	30
<i>Patrimonio</i>	
Articolo 51.	31
<i>Tesoriere</i>	
 TITOLO VI	 32
Organizzazione della Comunità	
Articolo 52.	32
<i>Principi e criteri di gestione</i>	
Articolo 53.	32
<i>Regolamento di organizzazione</i>	
Articolo 54.	33
<i>Personale</i>	
Articolo 55.	33
<i>Segretario generale</i>	
Articolo 56.	33
<i>Funzione dirigenziale</i>	

TITOLO VII	
Modifiche dello Statuto	34
Articolo 57.	34
<i>Modifica dello Statuto</i>	
 TITOLO VIII	 34
Norme transitorie	
Articolo 58.	35
<i>Norme transitorie</i>	

Preambolo

Il territorio delle Giudicarie costituisce un'entità geograficamente e storicamente definita del Trentino sud-occidentale. Gli elementi naturali e la collocazione geografica, ma anche la storia vissuta insieme hanno dato alla popolazione giudicariese una chiara identità culturale.

• ***La storia parla di Giudicarie unite nelle differenze***

Il territorio giudicariese è formato dagli alti bacini dei fiumi Chiese e Sarca, del primo per la parte che va dalla Sella di Bondo al Lago d'Idro, del secondo per la parte da Campiglio alla Forra del Limarò. In passato fu indicato col corrispondente medievale *Judicaria* o con l'espressione *Sette Pievi*.

I Longobardi (568-774 d.C.) chiamarono *judex* il funzionario incaricato di governare i distretti strategici già costituiti dai Romani in distretti militari. Uno di essi era la *Judicaria Summa Laganensis* che oltre al bacino trentino del Chiese comprendeva l'intero bacino della Sarca.

Il nome *Sette Pievi* invece fu sempre riferito al territorio delle attuali Giudicarie, che aveva sette centri amministrativi e religiosi: tre al di qua (rispetto a chi viene da Trento) del passo del Durone (*citra Duronum*), cioè Bleggio, Lomaso, Banale, e quattro oltre (*ultra*) quel confine, ossia Tione, Rendena, Bono e Condino. Le *Sette Pievi* erano poste sotto l'unica giurisdizione di Stenico.

Gli insediamenti più antichi sono i villaggi su palafitta di Fiavé che vanno dal 2.000 al 1.200 a.C. Tracce di altri insediamenti si trovano a Stenico, Bondo, Roncone e Storo. A quel tempo i fondovalle erano inabitabili, per cui la presenza umana si stabilì in quota.

Dopo la conquista romana e la collegata evangelizzazione del territorio e dopo una lunga occupazione longobarda, le attuali Giudicarie entrarono gradualmente a far parte del Principato vescovile di Trento, istituito nei primi anni del secondo millennio. Il territorio fu unificato dalla creazione dell'unico punto amministrativo di Stenico. Per gli ottocento anni che seguirono la popolazione giudicariese ebbe nel vescovo un comune riferimento dal duplice volto, spirituale e temporale, ma la gente vide in lui prima di tutto il signore che dettava o confermava le leggi del vivere civile, pronunciava sentenze, imponeva e riscuoteva tasse e tributi, arruolava eserciti.

Nel 1255 il vescovo Egnone concesse in perpetuo “*a tutti i sindaci della Giudicaria*” il diritto di associarsi e darsi Statuti, di svolgere liberamente i loro commerci con esenzione dai dazi, di essere esentati dal servizio militare fuori dai confini del Principato.

Nel 1290 Mainardo del Tirolo, preoccupato della fedeltà dei Giudicariesi, concesse a questi una serie di Statuti compilati con la concorrenza dei sindaci delle Giudicarie.

Il più importante momento di unione politica dei Giudicariesi è costituito dagli Statuti del 1407, concessi dal vescovo Giorgio Lichtenstein agli “*homines de tota Judicaria*”. Stabilirono che il vicario di Stenico fosse eletto col beneplacito dei Giudicariesi, che questi fossero esentati dalla manutenzione dei castelli e da collette e dazi straordinari, che fossero eletti il sindaco generale e presentati gli ufficiali della valle e che la residenza delle autorità fosse nel centro delle Giudicarie.

Nel frattempo si era venuto affermando in tutte le Giudicarie un elemento strutturale comune, che favorì una responsabile amministrazione decentrata. Sono le antiche comunità, che nella loro autonomia furono caratterizzate dal territorio indiviso, amministrato dai *vicini* (abitanti del *vicus*). Durarono fino all'epoca napoleonica, quando furono istituiti i

Comuni moderni, ma di esse si mantiene oggi solida traccia nei 91 Comuni Catastali e nelle Amministrazioni Separate dei Beni di Uso Civico.

A partire dalla metà del secolo XV, le Giudicarie furono separate nella trattazione delle cause civili: a Stenico c'era il foro per le tre Pievi di Banale, Lomaso e Bleggio, a Preore e poi a Tione il foro per le altre quattro Pievi. Le Giudicarie quindi divennero due: *Judicaria Citeriore o Esteriore* e *Judicaria Ulteriore o Interiore*, così che il nome da singolare - *Judicaria* - divenne plurale in volgare - Giudicarie. Il territorio apparve così ad un tempo unito e giuridicamente distinto nelle successive conferme dagli Statuti del vescovo Giorgio Hack (1447, 1451) e nei tre "Privilegi" del vescovo Bernardo Cles (1516, 1522, 1525).

Nei tre secoli che seguirono la popolazione giudicariese si mantenne unita nella difesa dei suoi diritti e privilegi di fronte alla politica vescovile e alle ingerenze dei conti del Tirolo. Ne sono esempio la cosiddetta Guerra delle Noci (1579-80) e la rivolta contro il nuovo dazio di Tempesta (1772).

Durante il periodo del Principato vescovile di Trento le Pievi delle Giudicarie godevano del diritto di essere rappresentate presso l'autorità vescovile da un *Comun generale*, che ebbe sede a Preore e continuò fino al 1803.

In epoca moderna e contemporanea i fatti della cosiddetta "storia grande" coinvolsero spesso le Giudicarie in un comune destino. Ai pastori e boscaioli giudicariesi capitò più volte di scorgere torme d'armati che risalivano o discendevano le valli. All'inizio furono gli squadrone dei mercenari, poi li seguirono i drappelli dell'esercito di Napoleone (1796) e le colonne bavaresi ed austriache, quindi la truppa multicolore dei Corpi Franchi nel 1848 e dei Garibaldini nel 1866, fino all'arrivo delle truppe italiane nella Grande Guerra 1915-18.

La terra avara indusse molti Giudicariesi ad emigrare. Dapprima fu un fenomeno stagionale, che vide parecchi uomini validi recarsi in Lombardia e Piemonte a segare i grossi tronchi per ricavarne assi, a lavorare come braccianti, vetrai, salumieri, arrotini, spazzacamini, pignatori d'uva e cantinieri. Negli ultimi anni dell'Ottocento nacque poi la migrazione transoceanica, che assorbì quella interna all'Italia. Il fenomeno migratorio in direzione degli Stati Uniti si arrestò quasi completamente con lo scoppio della prima guerra mondiale.

All'inizio del Novecento partì proprio dalle Giudicarie, grazie a don Lorenzo Guetti, un'idea socio-economica del tutto nuova, la cooperazione, che trovò un terreno fertilissimo, svolgendo un'azione di servizio del mondo contadino.

Il passaggio alla società industriale, del turismo e dei servizi avvenne nel secondo dopoguerra. La richiesta di manodopera provocò un'autentica rivoluzione economico-sociale che rischiò di stravolgere l'identità della comunità e di offuscare molti dei valori che avevano cementato la società del passato.

Nel periodo in cui il Trentino apparteneva direttamente all'impero asburgico (1815-1918), le Giudicarie furono suddivise in tre Giudizi: di Tione con 27 Comuni, di Stenico con 15, di Condino con 22. I tre Giudizi ebbero un riferimento unitario prima nel Capitanato Circolare di Rovereto e poi, dal 1850, nel Capitanato di Tione.

Durante il periodo fascista i Comuni giudicariesi furono ridotti a 16: 5 in Rendena, 3 nella Busa di Tione, 4 in Val del Chiese, 4 nelle Esteriori.

• *Gli aspetti geografici e strutturali*

Il territorio della Comunità delle Giudicarie si estende per 1.176 chilometri quadrati delimitati da precisi confini: a sud e ad ovest la Lombardia, a nord le Valli di Sole e di Non (Tn), ad est le Valli dei Laghi e del Sarca (Tn).

Al loro interno le Giudicarie sono storicamente suddivise nelle Giudicarie Esteriori o Citeriori ad est, e nelle Giudicarie Interiori o Ulteriori ad ovest; le prime si

identificano nei tre altopiani del *Banale*, del *Bleggio* e del *Lomaso*, mentre le seconde si suddividono nei tre solchi vallivi glaciali della *Val Rendena* a nord, della *Busa di Tione* al centro e delle *Valli di Bono* e del *Chiese* a sud.

Nel suo insieme si tratta di un territorio prettamente montano, morfologicamente accidentato, che racchiude gli alti bacini imbriferi dei fiumi Sarca e Chiese, vi spiccano i gruppi granitici dell'Adamello e della Presanella ed il gruppo dolomitico del Brenta. In pochi chilometri si passa dai 3.000 metri di quota delle alte cime a nord, ai 400 metri delle Terme di Comano ad est e del lago d'Idro a sud.

Le Giudicarie rappresentano un fenomeno geologico singolare, definito “*sistema tettonico delle Giudicarie*”. Il succedersi delle fratture, delle pieghe e delle fraglie e delle varie dislocazioni che interessano le masse rocciose superficiali del territorio, considerato dai geologi di grande importanza nella struttura delle Alpi meridionali, risulta determinato dal sollevamento dell'intero settore dell'Adamello che si è prepotentemente contrapposto, con le sue rocce intrusive, alle masse calcareo-dolomitiche del Gruppo di Brenta. Si tratta di uno dei fenomeni geologici più appariscenti del mondo, per la particolarità forse unica di una situazione che ha sconvolto l'insieme della stratigrafia delle rocce, nel sovrastarsi e contrapporsi a contatto con elementi rocciosi, così da offrire una diversificata morfologia del rilievo.

La superficie del territorio della Comunità è in gran parte ricoperta da folto manto boschivo, in preponderanza formato da selve di conifere d'alto pregio; notevole la presenza dell'improduttivo (rocce e ghiacciai), mentre risulta piuttosto limitata la parte agricola (campi, prati e pascoli).

Le Giudicarie sono composte da oltre cento nuclei abitati, la maggior parte dei quali sorge nel fondovalle, lungo le rive della Sarca e del Chiese, ma non mancano i paesini in quota, retaggio di una civiltà che traeva sostentamento dall'utilizzazione dei boschi e dall'allevamento. Nei tre centri maggiori (Storo, Tione e Pinzolo) si concentra il 30% della popolazione residente nella Comunità.

In un territorio montano e accidentato come quello delle Giudicarie, periferico e lontano dai maggiori centri amministrativi e commerciali, assume importanza strategica la rete delle comunicazioni e delle interconnessioni tra una zona e l'altra. La rete stradale ha il suo punto di snodo a Tione, che rappresenta il centro della Comunità ed è spartiacque delle tre direzioni: verso Trento, verso Brescia e verso Madonna di Campiglio.

● *La società giudicariese*

Nel corso del tempo la società giudicariese si è organizzata come una comunità diffusa, caratterizzata da servizi e strutture in grado di garantire un'ampia autosufficienza e di dare risposte adeguate ai principali bisogni della popolazione: i servizi socio-sanitari con la presenza di un ospedale e di diverse case di riposo, le attività educative e formative di ogni ordine e grado fino alle scuole professionali e superiori, gli uffici periferici dello Stato e della Provincia, le strutture per la sicurezza del territorio. Questi soggetti, in collaborazione con gli Enti Locali, dai Comuni alle ASUC, dai Bacini Imbriferi Montani (B.I.M.) al Parco Naturale Adamello Brenta ed al Comprensorio - che dagli anni Settanta ha svolto il ruolo di raccordo dell'intera comunità giudicariese -, hanno saputo garantire una crescita costante nella qualità della vita che oggi può essere ritenuta in linea con il resto del territorio provinciale.

La cultura dominante mescola gli aspetti della cultura di montagna, che da secoli anima la vita dei Giudicariesi, ai tratti della modernità trasmessi dai mezzi di comunicazione e dai flussi turistici. Ne deriva un certo affievolimento dei valori tradizionali legati alla famiglia, alla solidarietà diffusa, alla cultura del lavoro ed all'amore per la propria terra, che un tempo plasmavano la vita di tutti, per far posto a logiche diversificate e talora frammentate che ampliano comunque le opzioni ed accrescono le possibilità di confronto, specie nelle giovani generazioni.

Le tematiche ora accennate sono aggravate dall'evoluzione del quadro demografico che in pochi decenni ha visto il passaggio da fenomeni di emigrazione verso stati europei ed extraeuropei a crescenti flussi di immigrazione di stranieri provenienti da varie parti del mondo, con nuove problematiche di accoglienza, integrazione sociale e confronto culturale.

Sul piano economico la struttura produttiva ha ormai trovato un suo equilibrio di medio periodo con vocazioni distinte fra le zone: la Valle del Chiese con prevalente tessuto artigianale ed industriale, la Busa di Tione con la presenza dei servizi pubblici di carattere comprensoriale e lo sviluppo del terziario al servizio delle imprese e dei cittadini, la Val Rendena a netta prevalenza turistica e le Giudicarie Esteriori con un felice incontro fra l'agricoltura ed il turismo termale.

- ***La nuova configurazione istituzionale***

La storica unità del territorio delle Giudicarie, sempre sancita nei secoli, è stata riconosciuta dalla Provincia Autonoma di Trento, che con la L.P. n. 7 del 12 settembre 1967 di approvazione del P.U.P. ha suddiviso il territorio provinciale in undici Comprensori, ai quali sono state attribuite, nel tempo, varie funzioni, soprattutto delegate dalla Provincia. Difficoltà oggettive, di carattere politico ed organizzativo, hanno però impedito la completa realizzazione di quel disegno, che avrebbe probabilmente permesso un decentramento territoriale della politica e dell'economia. E' innegabile tuttavia che i Comprensori hanno svolto una benefica funzione nella vita sociale trentina e giudicariese, sia avvicinando gli utenti alle istituzioni, sia nella gestione di vari servizi, contribuendo alla crescita della qualità della vita e alla trasformazione dell'economia, accompagnando il passaggio da quella prettamente agricola a quella mista.

La L.P. n. 3 del 16 giugno 2006 ha fatto riemergere l'antico concetto di comunità ed ha come obiettivo quello di raggiungere una sempre maggiore identificazione degli abitanti con le loro comunità di appartenenza.

Le modifiche introdotte dalla L.P. 12 del 13 novembre 2014 hanno delineato un nuovo assetto istituzionale, in particolare per quello che riguarda i rapporti con i Comuni. Inoltre le numerosi fusioni approvate nel territorio, in ragione delle quali il numero dei Comuni è passato da 39 a 25, hanno contribuito a semplificare e snellire i rapporti tra questi Enti e la Comunità, qualificando la stessa anche come partner per la gestione dei servizi, in affiancamento alle gestioni associate previste dalla L.P. 3/2006.

TITOLO I

Norme generali

Articolo 1.

Costituzione e denominazione

1. La Comunità delle Giudicarie è costituita dai Comuni di Bleggio Superiore, Bocenago, Bondone, Borgo Chiese, Borgo Lares, Caderzone Terme, Carisolo, Castel Condino, Comano Terme, Fiavé, Giustino, Massimeno, Pelugo, Pieve di Bono Prezzo, Pinzolo, Porte di Rendena, San Lorenzo Dorsino, Sella Giudicarie, Spiazzo, Stenico, Storo, Strembo, Tione di Trento, Tre Ville e Valdaone.

2. La Comunità delle Giudicarie è Ente Pubblico locale a struttura associativa ai sensi dell'articolo 14, comma 2 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino", di seguito indicata legge provinciale n. 3 del 2006, per l'esercizio di funzioni e lo svolgimento di compiti e attività trasferiti dalla Provincia Autonoma di Trento, di seguito indicata Provincia, ai Comuni con obbligo di gestione in forma associata, nonché quelli trasferiti dai Comuni.

3. Il territorio della Comunità delle Giudicarie è costituito dai territori dei Comuni di cui al comma 1.

4. La Comunità delle Giudicarie è composta al suo interno da quattro zone di riferimento:

- a) Valle del Chiese
- b) Busa di Tione
- c) Val Rendena
- d) Giudicarie Esteriori.

5. Con atto deliberativo del Consiglio, approvato a maggioranza dei suoi componenti, verranno individuati i Comuni appartenenti alle singole zone, tenendo conto dell'eventuale articolazione territoriale dei Comuni. Le zone sono individuate secondo criteri geografici; il Sindaco di un Comune che abbia frazioni abitate ricadenti in più zone partecipa ad ogni effetto sia alla Conferenza dei Sindaci della zona del capoluogo, sia alle Conferenze nelle quali è ricompresa la frazione.

6. Con deliberazione del Consiglio, approvata a maggioranza dai suoi componenti, su proposta dei Comuni interessati, potrà essere modificata la composizione delle zone di cui al punto 4.

Articolo 2.

Sede, stemma e gonfalone

1. La sede legale della Comunità delle Giudicarie è situata nel territorio del Comune di Tione di Trento.

2. Gli organi della Comunità possono riunirsi anche in sede diversa, purché nel territorio della Comunità, su decisione del Presidente della Comunità.

3. La Comunità è dotata di uno stemma e di un gonfalone.

4. Gli stessi sono adottati dal Consiglio che approverà anche il regolamento che ne disciplinerà l'uso, nonché i casi di concessione dello stemma agli Enti o associazioni operanti nel territorio della Comunità e le relative modalità.

Articolo 3.

Finalità

1. La Comunità rappresenta indistintamente i Comuni e le Comunità locali che la costituiscono, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, valorizzando le peculiarità del territorio e le proprietà collettive.

2. La Comunità persegue, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione e di leale collaborazione con i Comuni, le altre Comunità e la Provincia, lo sviluppo sociale, economico e culturale della popolazione del suo territorio, assicurando ai cittadini, singoli o associati, prestazioni e servizi adeguati, nonché idonee forme di informazione e partecipazione in attuazione dei principi di trasparenza e democraticità dell'azione amministrativa.

3. La Comunità inoltre, ai sensi dell'art. 1 della L.P. n. 3 del 2006, persegue:

- a) la salvaguardia e la promozione delle peculiarità culturali, sociali, storiche, ambientali ed economiche;
- b) la valorizzazione dell'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, nonché delle autonomie decisionali e funzionali;
- c) la valorizzazione del ruolo dell'associazionismo, della cooperazione e del volontariato e ne riconosce l'importanza per lo svolgimento delle attività di interesse generale;
- d) la garanzia a tutta la popolazione delle medesime opportunità e livelli minimi di servizio, indipendentemente dalle caratteristiche del territorio, dalla collocazione geografica e dalle dimensioni del Comune di residenza;
- e) il riconoscimento delle peculiarità delle singole zone che compongono la Comunità.

Articolo 4.

Autonomia

1. La Comunità dispone di potestà regolamentare riguardo alle funzioni, compiti e attività da esercitare in forma associata, nonché potestà organizzatoria-amministrativa, finanziaria e contabile.

Articolo 5.

Oggetto dello Statuto

1. Il presente Statuto prevede, nel rispetto dei principi fissati dall'art. 14, comma 4, della legge provinciale n. 3 del 2006:

- a) la costituzione degli Organi della Comunità, le loro attribuzioni e le relative modalità di funzionamento;
- b) il numero dei componenti del Comitato esecutivo e le modalità di funzionamento degli organi della Comunità, nonché i casi per i quali è richiesta una maggioranza qualificata per l'approvazione di determinate deliberazioni;
- c) i rapporti economici e giuridici tra la Comunità ed i Comuni che la costituiscono, prevedendo in ogni caso la diretta devoluzione alla Comunità delle somme spettanti ai comuni ai sensi del capo VI della legge provinciale 3 del 2006, per il finanziamento delle funzioni trasferite ed esercitate in forma associata;
- d) le funzioni, i compiti, le attività il cui esercizio e svolgimento siano trasferiti dalla Provincia ai Comuni con l'obbligo di gestione in forma associata, nonché le procedure per la definizione di attività e compiti che, nell'ambito delle funzioni esercitate in forma associata, sono mantenute in capo ai singoli Comuni;
- e) l'organizzazione dei servizi pubblici attinenti alle funzioni attribuite alla Comunità e le relative modalità di gestione;
- f) le modalità per promuovere le pari opportunità tra uomo e donna, anche attraverso la costituzione di appositi organismi, nonché le azioni dirette a rimuovere gli ostacoli che costituiscono discriminazione alla paritaria partecipazione delle persone nelle istituzioni e nella vita sociale e alla valorizzazione della differenza di genere;
- g) le forme di iniziativa e di partecipazione popolare, il referendum ed il ricorso a consultazioni e iniziative popolari, nel rispetto del capo V ter della legge provinciale 3 del 2006;
- h) le modalità per assicurare il coinvolgimento e l'integrazione tra le attività amministrative e organizzative della Comunità e quelle dei Comuni che ne fanno parte;

- i) gli strumenti di programmazione finanziaria e contabile, anche con riguardo ai rapporti economici e giuridici fra la Comunità e i Comuni, nonché i sistemi di controllo interno, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

2. La Comunità svolge anche le funzioni ed i compiti che l'ordinamento nazionale degli Enti Locali attribuisce alle Comunità Montane. Si applicano alla Comunità, in quanto compatibili, le Leggi che disciplinano le Comunità Montane.

TITOLO II
***Organi di governo, competenze della Comunità
e istituti di partecipazione***

Capo I
Organi di governo

Articolo 6.
Organi della Comunità

1. Sono organi della Comunità:

- a) il Consiglio;
- b) il Presidente;
- c) il Comitato esecutivo.

Articolo 7.
Altri Organismi della Comunità

1. Sono altri organismi della Comunità:

- a) La Conferenza dei sindaci;
- b) I Gruppi consigliari;
- c) Le Commissioni consigliari;
- d) Il Revisore dei Conti.

Articolo 8.
Il Consiglio

1. Il Consiglio è composto dal Presidente della Comunità, che lo presiede e da sedici componenti.

2. Il Presidente ed i Consiglieri sono eletti secondo le modalità previste dagli articoli 17 quater e seguenti del capo V bis della legge provinciale 3 del 2006;

3. Salvo diverse disposizioni di legge, il consiglio si esprime a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. Alle riunioni del Consiglio partecipano anche gli eventuali assessori non consiglieri, senza diritto di voto.

5. Il Presidente della Comunità può invitare il Presidente della Conferenza dei Sindaci ad intervenire alle riunioni del Consiglio per la trattazione di specifici argomenti.

Articolo 9.
Attribuzioni del Consiglio

1. Il Consiglio determina gli indirizzi politico-amministrativi, gli atti fondamentali di programmazione, di organizzazione della Comunità e ne controlla l'attuazione. Essa ha autonomia organizzativa e funzionale.

2. Spetta al Consiglio:

- a. nominare il Revisore dei conti;

- b. approvare gli atti d'indirizzo e di programmazione, ivi incluse la programmazione finanziaria e di bilancio, le linee strategiche per l'esercizio delle funzioni e la definizione delle politiche dei tributi locali e tariffarie;
- c. approvare i regolamenti di competenza della Comunità;
- d. organizzare, nel caso in cui l'ambito ottimale del servizio coincida con il territorio della Comunità, i servizi pubblici e individuarne le rispettive forme e modalità gestionali e, in detti casi, svolgere le funzioni d'autorità d'ambito e quelle provvedimentali, nonché approvare le tariffe, i piani industriali e le carte dei servizi nell'ambito delle funzioni, delle attività e dei compiti attribuiti dalla legge e secondo questo Statuto;
- e. deliberare la costituzione e la modificazione delle forme collaborative con i Comuni appartenenti alla Comunità;
- f. la pianificazione del territorio, i programmi di sviluppo economico e sociale;
- g. approvare i bilanci annuali e pluriennale e le relative variazioni, il rendiconto della gestione, i piani strategici, i documenti di programmazione, i piani di settore, i programmi di opere pubbliche ed i relativi piani finanziari, i piani territoriali e urbanistici, nonché i programmi per la loro attuazione e le eventuali deroghe;
- h. le intese e gli accordi di programma previsti dalla legge provinciale n. 3 del 2006;
- i. deliberare la disciplina del personale non riservata alla contrattazione collettiva e la dotazione organica complessiva;
- j. approvare le relazioni sullo stato di realizzazione degli obiettivi programmati;
- k. approvare gli indirizzi strategici da osservare da parte di enti o società partecipate per la gestione di servizi pubblici;
- l. deliberare la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Comunità presso enti, aziende ed istituzioni;
- m. approvare in linea tecnica i progetti preliminari di opere pubbliche di importo superiore a 1.000.000 euro, al netto degli oneri fiscali, oppure, in assenza dei progetti preliminari, dei corrispondenti progetti definitivi o esecutivi;
- n. ogni altra competenza demandata dalla legge.

3. Il Consiglio elegge altresì i componenti di commissioni o organismi della Comunità, nomina i propri rappresentanti presso enti, commissioni e organismi, qualora gli stessi debbano, per legge o per Statuto, essere scelti anche in rappresentanza delle minoranze politiche. Le nomine avvengono in forma segreta e con voto limitato.

Articolo 10.

Funzionamento del Consiglio

1. Le disposizioni riguardanti le procedure per il funzionamento del Consiglio sono fissate in un apposito regolamento, approvato dal Consiglio a maggioranza assoluta dei propri componenti,

2. Il regolamento di cui al comma 1. dovrà comunque disciplinare le seguenti materie:

- a) le modalità di convocazione delle sedute e le norme disciplinanti lo svolgimento delle stesse;
- b) le norme inerenti l'assunzione dei provvedimenti e di esercizio delle altre attribuzioni del Consiglio.

3. Il Consiglio si riunisce ordinariamente almeno due volte all'anno e comunque ogni volta il Presidente lo ritenga opportuno, o su richiesta di 1/4 dei suoi componenti.

4. In caso di urgenza, il Consiglio può essere convocato, prescindendo dal termine previsto dal regolamento, purché l'avviso ai componenti della stesso sia notificato almeno ventiquattro ore prima.

5. Le deliberazioni del Consiglio non sono valide se non è presente la maggioranza dei componenti.

6. Ogni deliberazione del Consiglio s'intende approvata quando ha ottenuto il voto della maggioranza dei votanti, salvi i casi in cui la legge o lo Statuto prescrivano espressamente la maggioranza degli aventi diritto al voto, o altre speciali maggioranze.

7. Ai fini della determinazione della maggioranza non si computano tra i votanti gli astenuti e coloro che si assentano prima di votare. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza ma non nel numero dei votanti.

8. Il Consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale ed impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

9. Le deliberazioni di competenza del Consiglio non possono essere delegate, né adottate in via d'urgenza da altri organi, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nella prima riunione successiva, a pena di decadenza.

10. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi nei quali, secondo la legge, lo Statuto o il regolamento, esse debbano essere segrete.

11 Il Presidente può affidare, con proprio atto, ad uno o più Consiglieri deleghe su specifiche materie, delimitandone funzioni e termini. Il Consigliere delegato esercita funzioni consultive ausiliarie del Presidente. Al Consigliere delegato non spetta alcuna indennità di carica aggiuntiva per le proprie funzioni, fatto salvo il rimborso delle spese per le missioni e trasferte autorizzate dal Presidente, nelle modalità previste dall'apposito regolamento.

Articolo 11.

Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante della Comunità e presiede il Consiglio ed il Comitato.

2. Il Presidente è eletto sulla base di quanto stabilito dalla legge provinciale.

Articolo 12.

Mozione di sfiducia

1. Per quanto riguarda la mozione di sfiducia si applica quanto previsto dalla normativa provinciale e regionale.

Articolo 13.

Compiti del Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante della Comunità, presiede il Consiglio ed il Comitato.

2. In particolare il Presidente:

- a) Nel rispetto della legge provinciale nomina gli Assessori e ripartisce le competenze fra i componenti del Comitato;
- b) controlla l'esecuzione dei provvedimenti del Consiglio e del Comitato;
- c) firma gli atti e i contratti della Comunità, salvo quelli di competenza dei dirigenti;
- d) assicura il buon funzionamento della struttura amministrativa, adottando tutte le misure e le azioni necessarie;
- e) rappresenta l'Ente in giudizio, su autorizzazione del Comitato;
- f) rappresenta la Comunità nelle Società e Consorzi a cui la stessa partecipa, anche tramite proprio delegato;

- g) assume iniziative atte ad assicurare che aziende speciali, istituzioni, società appartenenti alla Comunità svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dal Comitato;
- h) promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- i) può intervenire nelle Commissioni consigliari;
- j) nomina e revoca i rappresentanti della Comunità presso enti, aziende, società ed istituzioni, qualora la nomina e la revoca non siano attribuite dalla legge e dallo Statuto alla competenza del Consiglio;
- k) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

3. Il Presidente nomina il Vicepresidente tra i componenti del Comitato e può revocare il medesimo dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

4. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo.

5. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente e del Vicepresidente ne fa le veci l'Assessore più anziano di età.

Articolo 14.

Comitato esecutivo

1. Il Comitato esecutivo della Comunità è composto dal Presidente e da tre Assessori, nominati dal Presidente medesimo, scelti anche all'esterno del Consiglio, dando rappresentatività territoriale alle zone geografiche, così come definite dall'art.1.

2. Possono essere nominati al massimo due assessori esterni.

3. Il Comitato deve essere composto in modo da assicurare la presenza di ambo i generi.

Articolo 15.

Compiti e funzionamento del Comitato

1. Nel rispetto delle competenze riservate esclusivamente al Presidente, al Consiglio, al Segretario generale e ai Funzionari, e in armonia con gli indirizzi e le direttive da questa impartite, spetta al Comitato adottare tutti i provvedimenti relativi all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento di compiti e attività della Comunità.

2. In particolare, il Comitato svolge attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio per quanto riguarda i regolamenti, i piani, i programmi, il bilancio, la gestione del personale, i contratti, gli accordi e le convenzioni.

3. Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente della Comunità.

4. Le riunioni dell'Organo esecutivo non sono pubbliche e sono valide se è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. A parità di voti, prevale quello del Presidente. Gli eventuali assessori non consiglieri esercitano le funzioni relative alla carica con le stesse prerogative, diritti e responsabilità degli altri assessori.

5. In caso di urgenza, il comitato esecutivo può adottare con i poteri del consiglio le variazioni di bilancio, salvo sottoporle a ratifica dello stesso entro sessanta giorni a pena di decadenza.

6. Oltre all'organo di Revisione, possono partecipare su invito alle riunioni del comitato esecutivo, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi e per il tempo strettamente necessario, i rappresentanti della Comunità in Enti, Aziende, Società per azioni, Consorzi, Commissioni, nonché funzionari della Comunità ed altre persone che possano fornire elementi utili alle deliberazioni.

Articolo 16

Cause di incompatibilità e di ineleggibilità

1. Al Presidente, ai componenti del Comitato e del Consiglio si applicano, le norme sull'incompatibilità e sull'ineleggibilità previste dalla legge provinciale n. 3 del 2006 e dalle normative regionali ivi richiamate.

2 Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite agli amministratori della Comunità, allorquando il loro conferimento sia disposto per tutela degli interessi della Comunità o per assicurare l'esercizio di servizi ed attività di pubblica utilità.

3. Il Consiglio, al fine dell'applicazione di quanto previsto al comma precedente:

- a) per le nomine alla stessa riservate dalla legge, motiva adeguatamente i relativi provvedimenti;
- b) nell'espressione degli indirizzi per la nomina da parte del Presidente dei rappresentanti della Comunità presso enti, società, aziende ed istituzioni, definisce le motivazioni per le quali nell'effettuazione di particolari nomine o designazioni, gli incarichi e le funzioni conferite non costituiscono cause di incompatibilità o ineleggibilità.

4. La nomina o la designazione di amministratori della Comunità presso enti, istituzioni e associazioni aventi a scopo la promozione culturale, l'assistenza e beneficenza e la protezione civile ed ambientale si considera connessa con il mandato elettivo.

5. La nomina o la designazione di amministratori della Comunità negli organi di governo delle società partecipate dalla stessa si considera connessa con il mandato elettivo.

Articolo 17

Conferenza dei sindaci

1. Al fine di assicurare il massimo coinvolgimento e l'integrazione tra le attività amministrative ed organizzative della comunità e quelle dei comuni che ne fanno parte, è istituita la conferenza dei Sindaci, composta dai Sindaci dei comuni appartenenti al territorio della Comunità.

2. La prima seduta della conferenza è convocata dal Presidente della Comunità e si deve tenere entro novanta giorni dalla data delle elezioni del Consiglio. Il primo argomento all'ordine del giorno è l'elezione del Presidente. Il Presidente della Conferenza, in caso di assenza o impedimento, è sostituito da un Sindaco eletto dalla conferenza, con funzioni di Vice Presidente.

3. Il Presidente della Comunità partecipa alla Conferenza dei sindaci, senza diritto di voto.

4. La Conferenza dei sindaci ha funzioni consultive in relazione agli argomenti o agli atti di importanza strategica sottoposti alla sua attenzione da parte del Presidente della Comunità o da parte del Presidente della stessa Conferenza.

5. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti assegnati. La conferenza decide a maggioranza dei componenti presenti. La Conferenza può approvare un proprio regolamento per disciplinare nel dettaglio le ulteriori modalità di funzionamento.

6. Assiste e verbalizza il Segretario generale o altro dipendente della Comunità.

Articolo 18.

Gruppi consigliari

1. I Consiglieri membri del Consiglio sono tenuti a precisare, nella prima seduta della stessa cui prendono parte, il Gruppo consigliare cui intendono aderire. Ogni Gruppo provvederà

entro un mese ad eleggere il proprio capogruppo e comunicarlo al Presidente della Comunità.

2. Per l'istituzione ed il funzionamento dei Gruppi, il Consiglio adotterà apposito Regolamento, ai sensi dell'art. 10.

3. Ciascun Gruppo deve essere costituito da almeno tre Consiglieri.

4. Quei Consiglieri che entro il termine non avranno dichiarato la loro appartenenza o la loro aggregazione ad un Gruppo consiliare o non costituiscono un Gruppo per mancanza del numero predetto, faranno parte del Gruppo misto.

Articolo 19.

Commissioni consigliari

1. Il Consiglio può costituire Commissioni consigliari per l'elaborazione di proposte concernenti particolari settori di competenza.

2. Nelle Commissioni di cui al presente articolo dovrà essere garantita la presenza di entrambi i generi.

3. Per l'istituzione ed il funzionamento delle Commissioni, il Consiglio adotterà apposito Regolamento, ai sensi dell'art. 10.

4. Ai lavori della Commissione devono essere invitati il Presidente della Comunità e l'Assessore competente, i quali possono parteciparvi senza diritto di voto.

5. Le Commissioni sono convocate per la prima volta dal Presidente della Comunità per procedere, con votazione a scrutinio segreto, all'elezione di un Presidente, di un Vicepresidente e di un Segretario.

6. Le Commissioni deliberano a maggioranza assoluta dei presenti.

Articolo 20.

Revisore dei conti

1. Il Revisore dei conti svolge le funzioni attribuite dalla legge, dallo Statuto, dal Regolamento di contabilità, con la collaborazione degli Uffici della Comunità.

2. Il Revisore dei conti è nominato dal Consiglio di Comunità a maggioranza assoluta dei componenti assegnati e scelto tra i soggetti iscritti all'Albo dei revisori contabili.

3. Il Presidente può richiedere la presenza del Revisore dei conti alle sedute del Comitato e del Consiglio per relazionare su specifici argomenti.

Articolo 21.

Il Consigliere

1. Il Consigliere della Comunità rappresenta la Comunità senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto e dispone degli stessi diritti riconosciuti al Consigliere comunale.

2. Con riferimento alla decadenza dalla carica di Consigliere si applica quanto previsto dalla L.P. 3/2006 nonché, delle normative regionali ivi richiamate.

3. Qualora i componenti del Consiglio non intervengano a tre sedute consecutive regolarmente convocate, la stessa assume le decisioni in merito alla relativa decadenza, tenuto conto delle cause giustificative addotte.

Articolo 22.

Diritti del Consigliere

1. Ciascun Consigliere ha diritto di esercitare l'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio ed inoltre di:

- partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola e votare su ciascun oggetto all'ordine del giorno, presentare emendamenti alle proposte di deliberazione poste in discussione nonché proposte di deliberazioni congiuntamente ad altri tre Consiglieri;
- presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno;

c) formulare domande di attualità e ogni altro atto di sindacato politico su argomenti che riguardino la Comunità.

2. Il Consigliere, per l'effettivo esercizio delle proprie funzioni, gode degli ulteriori diritti riconosciuti dalla legge regionale al Consigliere comunale.

Articolo 23 Rinvio

1. Per quanto non disposto da questo capo si rinvia al capo V della legge provinciale 3 del 2006 ed ai provvedimenti attuativi relativi allo svolgimento del procedimento per l'elezione dei componenti del Consiglio di Comunità.

Capo II

Poteri e competenze

Articolo 24.

Principi

1. La Comunità osserva, nell'esercizio delle funzioni e nello svolgimento dei compiti e delle attività ad essa trasferiti, i principi di imparzialità, leale collaborazione, adeguatezza, sussidiarietà e proporzionalità.

2. L'attività della Comunità è retta dai criteri di semplicità, economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e rete internet.

3. L'attività amministrativa della Comunità è regolata secondo quanto previsto dalla legge provinciale sul procedimento amministrativo.

4. Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, la Comunità assume come criteri ordinari di lavoro il metodo della programmazione e quello della cooperazione con gli altri Enti Pubblici operanti sul territorio e in primo luogo con i Comuni membri.

Articolo 25.

Competenze e potestà regolamentare

1. La Comunità esercita e svolge:

- a) le funzioni amministrative, i compiti e le attività trasferiti con legge provinciale ai Comuni con l'obbligo di gestione associata ai sensi dell'articolo 8, commi 4, 6 e 2 della legge provinciale n. 3 del 2006 e ss.mm;
- b) le funzioni relative a specifici modelli di sviluppo territoriale integrati di cui all'articolo 8 comma 5 bis della legge provinciale n. 3 del 2006 e ss.mm;
- c) le funzioni, i compiti e le attività trasferite volontariamente dai Comuni, anche ai sensi dell'articolo 9 bis comma 1 della legge provinciale n. 3 del 2006 e ss.mm.

2. Il trasferimento dell'esercizio di funzioni, dello svolgimento di compiti e attività alla Comunità comporta la titolarità in capo ad essa dei relativi poteri amministrativi, necessari alla loro gestione, ed in particolare dei poteri di indirizzo e della potestà regolamentare. Alla Comunità competono le tasse, le tariffe e i contributi relativi ai servizi dalla stessa gestiti.

3. Il trasferimento dell'esercizio di funzioni, dello svolgimento di compiti e attività alla Comunità comporta il subentro di quest'ultima nella titolarità dei rapporti con i terzi, curando di risolvere tutte le trascrizioni, le volture e le altre incombenze. Qualora tale subentro non fosse praticabile e comunque finché la successione nei rapporti non sia

perfezionata, il Comune titolare del rapporto opera secondo le direttive disposte dalla Comunità.

Articolo 26.

Funzioni, compiti e attività trasferiti con obbligo di gestione associata

1. Ai sensi dell'articolo 8, commi 4, 6 e 2 della legge provinciale n. 3 del 2006 e ss.mm., la Comunità esercita le funzioni, svolge compiti e attività secondo quanto previsto dai provvedimenti di cui al medesimo articolo 8, comma 13 e 3 bis.

2. Ai sensi dell'articolo 8, comma 4 lettera J) bis, della legge provinciale n. 3 del 2006 e ss.mm., la Comunità svolge i compiti e le ulteriori funzioni individuate d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali e previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

3. La Comunità adotta i provvedimenti necessari all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento dei compiti e delle attività di cui ai commi precedenti del presente articolo, definendo in particolare gli aspetti organizzativi e finanziari.

Articolo 27.

Trasferimento volontario

1. La Comunità, ai sensi della legge provinciale n. 3 del 2006 e nel rispetto dell'articolo 9 bis della stessa norma, esercita le funzioni e svolge i compiti e le attività trasferiti volontariamente dai Comuni allo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati, di favorire il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e di ottimizzare l'utilizzo delle risorse economico-finanziarie, umane e strumentali. I Comuni potranno trasferire alla Comunità l'esercizio delle funzioni, servizi, compiti ed attività, da svolgere in modo omogeneo nell'intero territorio, salvo quelli derivanti dall'ordinamento statale e regionale, *diretti a favorire la crescita civile ed economico-sociale delle popolazioni, a rafforzarne l'unità, il senso di appartenenza e la partecipazione, concorrendo alla propria individuazione, come Comunità avente interessi ed obiettivi propri, nel quadro della più vasta Comunità provinciale.*

2. L'individuazione delle funzioni, dei compiti e delle attività oggetto di trasferimento volontario da parte dei Comuni è subordinata ad una verifica sull'opportunità e convenienza del trasferimento stesso.

3. La Comunità assicura in modo unitario e coordinato lo svolgimento dei procedimenti amministrativi, assumendo le potestà, l'attività istruttoria, l'attività tecnico consultiva e l'attività di controllo e vigilanza nonché i relativi provvedimenti finali.

4. Il Consiglio approva, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, una proposta di intesa o convenzione che prevede:

- a) materie di riferimento;
- b) funzioni, compiti o attività per i quali si prevede l'affidamento alla Comunità per la gestione associata;
- c) modalità di organizzazione;
- d) durata e termini di decorrenza;
- e) forme di consultazione degli enti contraenti;
- f) criteri e modalità per la messa a disposizione del personale, dei beni mobili e immobili, delle risorse organizzative e finanziarie;
- g) reciproci obblighi e garanzie.

5. Qualora il trasferimento non coinvolga tutti i Comuni, tra la Comunità ed i Comuni interessati al trasferimento, in luogo dell'intesa, si procede alla stipulazione di una convenzione riguardante la copertura delle spese connesse all'esercizio delle competenze trasferite alla Comunità. Detta convenzione è sottoposta all'approvazione del Consiglio.

6. La delibera di approvazione della proposta di intesa o convenzione potrà prevedere il numero minimo di Comuni, individuati anche in forza di criteri particolari, dai quali la proposta deve essere approvata affinché la stessa divenga vincolante per la Comunità.

7. La proposta, approvata dal Consiglio, viene inviata ai Comuni interessati per la relativa approvazione che deve avvenire entro centoventi giorni dalla ricezione.

Articolo 28.

Ulteriori competenze

1. La Comunità, a fine di promuovere lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione, ha facoltà di intervenire con benefici economici, sussidi o contributi comunque denominati, anche in relazione ad ambiti o materie non rientranti nella propria diretta competenza.

Capo III

Forme e organi di partecipazione

Articolo 29.

Partecipazione e consultazione

1. La Comunità favorisce la più ampia partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, garantendo ad essi forme qualificate di acquisizione di atti ed informazioni, nonché di partecipazione ai procedimenti amministrativi.

2. Oltre ai casi disciplinati dal processo partecipativo di cui agli articoli 17 decies e seguenti della legge provinciale 3 del 2006, la Comunità può disporre la consultazione dell'intera popolazione presente sul proprio territorio, o anche di gruppi informali di persone, rispetto a temi generali o a specifici temi di interesse collettivo, nell'ambito delle materie di propria competenza. La consultazione è improntata a criteri di semplicità, celerità e libertà di forme. La consultazione impegna la Comunità a valutare le indicazioni espresse.

3. La consultazione può essere indetta dal Consiglio su proposta del Comitato o su proposta di un quinto dei componenti del Consiglio.

4. Nell'atto di indizione sono individuati la data e l'oggetto della consultazione, i soggetti interessati e le modalità di svolgimento ritenute più idonee.

5. Possono essere adottate, in via sperimentale, forme di consultazione che si avvalgono della tecnologia telematica.

Articolo 30.

Petizioni

1. Per promuovere la tutela di interessi individuali e collettivi, i cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali, possono rivolgere alla Comunità petizioni con le modalità indicate nei commi successivi.

2. Ai fini di questo Statuto, si intende per petizione la richiesta scritta presentata da almeno cinquecento cittadini in possesso dei requisiti di cui al comma 1, diretta a porre all'attenzione del Consiglio o del Comitato una questione di interesse della Comunità.

3. Le petizioni sono redatte in forma libera e sono presentate al Presidente che le iscrive all'ordine del giorno del Consiglio o del Comitato, informando il primo firmatario della data prevista per la trattazione.

4. Sull'esito delle petizioni è data informazione al primo firmatario.

Articolo 31.

Diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi

1. La Comunità garantisce a chiunque vi abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legislazione vigente e secondo le modalità fissate dall'apposito regolamento.

2. Il regolamento determina altresì le modalità fissate per l'accesso agli atti e ai documenti amministrativi nelle forme della presa visione e del rilascio di copia di documenti.

3. Il regolamento detta le misure organizzative idonee a garantire la conoscenza dell'iter delle pratiche amministrative e il nominativo del responsabile del procedimento.

Articolo 32.

Referendum - Norme generali

1. La Comunità riconosce il referendum propositivo, consultivo e confermativo, quali strumenti di diretta partecipazione alle scelte politico-amministrative, nell'ambito delle materie di propria competenza.

2. Nella richiesta, i quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera chiara, per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si possa rispondere con un "sì" o con un "no".

3. Il Presidente, qualora ne ricorrono i presupposti, indice il referendum, da tenersi entro i successivi due mesi.

4. Possono partecipare al referendum i cittadini residenti in possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali.

5. Le proposte soggette a referendum si intendono approvate se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, a condizione che abbia partecipato alla votazione almeno il 25 per cento degli aventi diritto al voto.

6. L'esito del referendum impegna l'Amministrazione in carica che, entro un mese dalla proclamazione dei risultati, iscrive all'ordine del giorno l'oggetto del referendum.

Articolo 33.

Referendum - Esclusioni

1. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato amministrativo né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto nei Comuni appartenenti alla Comunità.

2. Non è consentita la presentazione di più di tre quesiti per ogni procedura referendaria.

3. Il referendum non è ammesso con riferimento:

- a. a questioni che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel mandato amministrativo in corso;
- b. al sistema contabile e tributario e tariffario della Comunità;
- c. al personale della Comunità;
- d. allo Statuto della Comunità, fatto salvo per quanto previsto dal referendum confermativo, ed al regolamento di funzionamento interno del Consiglio;
- e. ad atti vincolati da specifiche disposizioni di legge;
- f. gli atti relativi ad elezioni, nomine e designazioni;
- g. alle materie nelle quali la Comunità condivide la competenza con altri Enti;
- h. ai piani territoriali e urbanistici, ai piani per la loro attuazione e le relative variazioni.

Articolo 34.

Referendum propositivo

1. Il referendum propositivo può essere richiesto da un Comitato promotore composto da almeno cento cittadini.

2. Entro quaranta giorni dal deposito della proposta di referendum, il Consiglio nomina il Comitato dei Garanti, composto da tre esperti di cui due in discipline giuridiche e uno in discipline economico finanziarie, ad uno dei quali sono attribuite le funzioni di Presidente.

3. Il Comitato dei Garanti valuta l'ammissibilità dei quesiti referendari, assumendo tutte le decisioni necessarie per consentire l'espressione della volontà popolare.

4. Dopo la verifica di ammissibilità di cui al comma terzo, il Comitato promotore procede, entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla comunicazione del Comitato dei Garanti, alla raccolta delle sottoscrizioni che devono essere pari ad almeno il cinque per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni appartenenti alla Comunità in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale.

5. Il Comitato dei Garanti, entro 30 giorni dalla richiesta, effettua il controllo formale degli adempimenti di cui al comma 4 e qualora ne ricorrono i presupposti, dichiara ammesso il referendum.

6. Il Presidente, entro trenta giorni dall'ammissione, previa conforme deliberazione del Comitato, indice il referendum, da tenersi entro i successivi sessanta giorni.

7. Nel caso in cui prima dell'indizione del referendum il Consiglio delibera sul medesimo argomento in conformità agli obiettivi perseguiti dal Comitato promotore, il referendum non ha più corso.

Articolo 35.

Referendum consultivo

1. Il referendum consultivo può essere richiesto dal Consiglio con deliberazione approvata con il voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati.

2. Il giudizio di ammissibilità è assorbito dal parere favorevole del Segretario generale.

3. Salvo diversa valutazione da parte del Consiglio, non possono essere assunte deliberazioni sulle specifiche questioni oggetto del referendum fino all'espletamento della consultazione.

4. Il Presidente, entro trenta giorni dalla richiesta, indice il referendum, da tenersi entro i sessanta giorni successivi.

Articolo 36

Referendum confermativo

1. Al referendum confermativo delle modifiche statutarie si applicano le specifiche norme della legge regionale applicabili per i comuni.

2. Per tale referendum si osservano, in quanto compatibili con le norme regionali, anche le ulteriori regole stabilite dallo Statuto.

3. Non è ammesso il referendum confermativo per le modifiche che siano state approvate al fine di adeguare lo statuto a normative sopravvenute.

4. Il referendum confermativo ha ad oggetto le modificazioni statutarie così come approvate definitivamente dal Consiglio di Comunità e dai Comuni. Non è ammesso il referendum parziale.

5. La richiesta di indizione del referendum deve essere sostenuta dalle sottoscrizioni di almeno il 5 per cento del numero complessivo degli elettori dei comuni facenti parte della Comunità delle Giudicarie ed aventi i requisiti previsti dalla normativa regionale, da raccogliersi entro novanta giorni dalla notifica di ammissione dello stesso.

6. La presentazione, assunta al protocollo della Comunità nel termine stabilito dalla legge regionale, del quesito referendario produce immediato e automatico effetto

sospensivo dell'entrata in vigore della deliberazione sulle modifiche statutarie. Dell'avvenuta presentazione è data immediata sintetica notizia, con indicazione dell'effetto sospensivo dell'efficacia delle modifiche stesse dipendente dalla presentazione del quesito, all'albo pretorio, sul sito istituzionale e sul Bollettino ufficiale.

7. Se il Comitato dei garanti ritiene il referendum inammissibile per le cause previste dalla legge regionale o dal presente Statuto, la relativa decisione è comunicata agli organi competenti e viene pubblicata all'albo dell'ente.

8. Se il Comitato dei garanti ritiene il referendum ammissibile, la relativa decisione è pubblicata sia all'albo che sul Bollettino ufficiale.

9. L'esito referendario è soggetto a deliberazione di presa d'atto da parte del Consiglio di Comunità e dei Consigli comunali che hanno, in precedenza, approvato il testo.

Articolo 37.

Conferenza orientativa

1. Il Presidente della Comunità può invitare i cittadini e le associazioni locali a partecipare a un conferenza orientativa nella quale è illustrato lo stato di attuazione delle scelte della Comunità, in particolare rispetto all'adeguatezza dei servizi resi dalla stessa.

Articolo 38.

Difensore Civico

1. E' assicurata ai cittadini la tutela non giurisdizionale del Difensore Civico, organo indipendente ed imparziale che vigila sul corretto svolgimento dell'attività amministrativa ed interviene nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti, ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti dalla Comunità.

2. Il Difensore Civico esercita le proprie funzioni su richiesta dei cittadini singoli o associati oppure di propria iniziativa, a garanzia dell'imparzialità, della trasparenza e del buon andamento dell'azione amministrativa, nonché dei diritti di partecipazione riconosciuti dal presente Statuto.

Articolo 39.

Incompatibilità ed ineleggibilità

1. Al Difensore Civico si applicano le cause di incompatibilità e ineleggibilità previste per la carica di Presidente, nonché le cause previste dalla normativa provinciale in materia.

2. Sono inoltre ineleggibili alla carica di Difensore Civico coloro che ricoprano o abbiano ricoperto, nel precedente mandato amministrativo, la carica di Presidente, di Assessore o Consigliere della Comunità e che nel medesimo periodo svolgano o abbiano assunto la carica di Sindaco, Assessore o Consigliere in uno dei Comuni appartenenti al territorio della Comunità.

3. Il Difensore Civico non può, durante il mandato, svolgere attività politica nell'ambito di partiti o gruppi politici.

4. Qualora sussista una causa di incompatibilità, o si verifichi successivamente alla nomina una causa di ineleggibilità, la Comunità invita il Difensore Civico a rimuoverla. Ove non provveda entro il termine di trenta giorni, la Comunità, a maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati, dichiara la decadenza dalla carica.

Articolo 40.

Attivazione dell'istituto

1. Il Consiglio, all'inizio di ogni mandato, determina le modalità di attivazione dell'istituto scegliendo tra le seguenti:

- a) nomina, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, di un proprio Difensore Civico;
- b) convenzione con il Difensore Civico del Consiglio Provinciale;
- c) convenzioni con altra Comunità o Comune.

2. Per quanto non disposto nel presente articolo, si applica la disciplina provinciale relativa all'istituto.

TITOLO III

I servizi pubblici e le attività economiche

Articolo 41.

Servizi pubblici locali

1. La Comunità assume i servizi pubblici locali ad essa trasferiti dalla Provincia e dai Comuni, ai sensi della legge provinciale n. 3 del 2006 e ss.mm.

2. La Comunità esercita tutte le funzioni amministrative e di governo dell'autorità d'ambito, comprese quelle di direttiva, indirizzo e controllo che l'ordinamento attribuisce al titolare del servizio pubblico. In particolare, spetta alla Comunità individuare la modalità di gestione del servizio, fissare la tariffa ed i contenuti del contratto di servizio, oltre che garantire, a tutela degli utenti, l'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo nei confronti dei soggetti gestori.

3. Nel caso in cui determinati servizi pubblici locali siano organizzati sulla base di ambiti territoriali ottimali che prevedano l'aggregazione di più territori di Comunità, per l'esercizio associato delle funzioni di cui al precedente comma 2, si procede alla stipulazione di una apposita convenzione o alla costituzione di un apposito Consorzio, con le altre Comunità coinvolte.

4. L'individuazione della modalità di gestione tra quelle previste dall'ordinamento è effettuata sulla base di valutazioni comparative in termini di efficienza, efficacia ed economicità tra le diverse forme di gestione ammesse. A tale fine si procede alla redazione di uno specifico piano industriale che dimostri la sostenibilità economica e finanziaria della gestione del servizio pubblico.

5. La determinazione delle tariffe, anche nel caso in cui non vi sia un puntuale obbligo di copertura dei costi di gestione imposto dall'ordinamento, deve dare atto della copertura dei costi che si intende perseguire con la tariffa adottata e del conseguente eventuale disavanzo di gestione previsto.

Articolo 42.

Attività economiche

1. La Comunità può costituire società per azioni o a responsabilità limitata, acquisire partecipazioni in tali società per lo svolgimento e nel rispetto dell'ordinamento, di attività imprenditoriali.

2. La scelta di cui al comma precedente deve essere accompagnata dall'individuazione dell'interesse pubblico connesso a tale operazione oltre che da una valutazione del rischio economico al quale saranno soggette le risorse finanziarie pubbliche investite nell'iniziativa imprenditoriale.

TITOLO IV

Forme e procedure di coordinamento fra Comunità e Comuni

Articolo 43.

Principio di collaborazione

1. Nel quadro degli obiettivi e fini della Comunità ed in vista del suo sviluppo economico, sociale e civile, la Comunità favorisce rapporti di collaborazione e di associazione con i Comuni, con altre Amministrazioni pubbliche e private che operano nel territorio ed in particolare con le Aziende di Servizi alla persona, con l'Ente Parco Adamello-Brenta, con i Consorzi BIM del Sarca e del Chiese, con la Comunità delle Regole di Spinale e Manez, avvalendosi delle forme collaborative ritenute più convenienti ed efficaci rispetto allo scopo prefissato.

2. Detti rapporti di collaborazione ed associazione si attuano anzitutto nelle forme e con gli strumenti previsti dalle leggi.

Articolo 44.

Convenzioni

1. La Comunità promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni e servizi determinati, mediante apposite convenzioni stipulate con i soggetti di cui all'articolo precedente.

2. Le convenzioni di cui all'articolo precedente, deliberate dal Consiglio, devono stabilire l'oggetto, i fini, la durata, le modalità di rinnovo e di recesso, le forme di consultazione tra i contraenti, i loro rapporti finanziari, le garanzie, i mezzi e le risorse impegnate, le forme di controllo e di tutela dei cittadini in relazione alle attività oggetto della collaborazione.

3. Con l'approvazione della convenzione, la Comunità indica le ragioni tecniche, economiche e di opportunità che ne rendono utile o vantaggiosa la stipulazione.

Articolo 45.

Partecipazione ad accordi di programma

1. La promozione o la partecipazione della Comunità agli accordi di programma previsti dalla legislazione è deliberata dal Consiglio.

2. Il Presidente stipula l'accordo in rappresentanza della Comunità. Quando alla Comunità spetta la competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi, ne promuove la conclusione e lo approva.

3. Gli accordi promossi dalla Comunità prevedono in ogni caso:

- a) i soggetti partecipanti;
- b) l'oggetto e le caratteristiche dell'intervento;
- c) i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
- d) l'eventuale piano finanziario, comprensivo dei costi, delle fonti di finanziamento e della regolamentazione dei rapporti fra gli enti partecipanti;
- e) le modalità di attuazione dell'accordo e di ogni altro connesso adempimento, ivi compresi gli interventi surrogatori;
- f) le eventuali procedure di arbitrato.

Articolo 46.

Consorzi

1. La Comunità partecipa a Consorzi con altre Comunità, Comuni ed Enti Pubblici, al fine di gestire in forma associata uno o più servizi pubblici locali.

2. L'adesione al Consorzio è deliberata dal Consiglio mediante approvazione, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, della convenzione costitutiva e dello Statuto del Consorzio.

3. Il rappresentante della Comunità in seno al Consorzio uniforma la propria azione agli indirizzi politico-amministrativi deliberati dal Consiglio. Prima dell'approvazione del bilancio del Consorzio, e comunque in occasione di deliberazioni che abbiano particolare rilevanza per gli interessi della Comunità, il Presidente o il suo delegato nel Consorzio riferiscono previamente al Consiglio , al fine di consentire di esprimere gli eventuali indirizzi o le opportune direttive.

Articolo 47.

Intese

1. La Comunità favorisce, ai sensi della legge provinciale n. 3 del 2006 e ss.mm., la stipulazione di intese, accordi, convenzioni e ogni altro atto di procedura negoziata diretti ad un'efficiente gestione dei procedimenti amministrativi per i quali sia previsto il coinvolgimento di più enti.

2. Restano in ogni caso salve le disposizioni dell'articolo 13 della legge provinciale n. 3 del 2006 e ss.mm. per la gestione associata dei servizi pubblici locali ad ambito Comunitario.

TITOLO V
Bilancio e finanza della Comunità

Articolo 48.

Principi in materia di autonomia finanziaria e modalità di finanziamento

1. La Comunità ha autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi di finanza pubblica, fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.

2. La Comunità dispone di autonomia impositiva propria in materia di tasse, tariffe e contributi afferenti i servizi pubblici ad essa trasferiti dai Comuni.

3. Le risorse occorrenti per il funzionamento della Comunità sono rappresentate oltre che dai proventi di cui al comma 2, dalle contribuzioni e dai trasferimenti di Regione, Provincia ed altri Enti Pubblici. I predetti trasferimenti sono effettuati secondo i criteri fissati nelle deliberazioni di trasferimento delle singole funzioni e servizi, e/o nei decreti del Presidente della Provincia aventi ad oggetto le funzioni trasferite dalla Provincia ai Comuni.

4. La Comunità assicura comunque il rispetto del principio dell'obbligo del pareggio del proprio bilancio, nei modi previsti dalla normativa.

5. Il costo dei servizi trasferiti, la cui erogazione non è estesa alla totalità dei Comuni è addebitato, al netto degli eventuali proventi direttamente connessi con la fruizione del servizio, ai singoli Comuni beneficiari per la parte di propria competenza.

6. Le tariffe ed i corrispettivi per i servizi pubblici sono fissati, di norma, secondo il criterio della tendenziale copertura dei costi di gestione. Quando ragioni di carattere sociale impongono di esercitare i servizi a tariffe che non coprono i costi di gestione, gli strumenti finanziari e contabili sono redatti in modo da evidenziare la provenienza e la dimensione del finanziamento integrativo. Nella determinazione delle tariffe dei servizi la Comunità può tenere conto della capacità contributiva degli utenti.

Articolo 49.

Bilancio e contabilità

1. La gestione contabile della Comunità è disciplinata, nell'ambito delle Leggi e dello Statuto, sulla base di apposito regolamento.

2. La Comunità delibera, nei termini e nei modi previsti dalle norme di contabilità dei Comuni, il Bilancio di previsione per l'anno successivo,

3. Il bilancio ed i suoi allegati, sono redatti in modo da consentirne la lettura dettagliata ed intelligibile, e devono contenere gli elementi previsti dalla normativa vigente.

4. Gli impegni di spesa sono assunti previo visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del servizio competente. Senza tale attestazione di copertura l'atto è privo di efficacia per la Comunità.

5. I risultati di gestione sono rilevati mediante il rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto finanziario e il conto del patrimonio, basato sulla rilevazione generale del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Ente.

6. Al rendiconto è allegata una relazione contenente, tra l'altro, la valutazione di efficacia dell'azione svolta e dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi deliberati e ai costi sostenuti.

Articolo 50.

Patrimonio

1. La Comunità dispone di un proprio patrimonio. I beni patrimoniali disponibili, non utilizzati per fini istituzionali dell'ente e non strumentali alla erogazione di servizi, possono essere dati in locazione o altre forme previste dalla legge, secondo modalità disciplinate da apposito regolamento.

2. Di tutti i beni patrimoniali, mobili ed immobili, deve essere redatto un apposito inventario, compilato secondo quanto stabilito nelle norme vigenti in materia e dal regolamento di contabilità.

Articolo 51.

Tesoriere

1. La Comunità si avvale di un servizio di tesoreria.
2. L'affidamento del servizio è effettuato, sulla base di una convenzione, deliberata in conformità all'apposito capitolato speciale d'appalto.
3. Nei limiti riconosciuti dalla legge, Il Consiglio definisce le modalità di riscossione volontaria o coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali e assimilate.

TITOLO VI

Organizzazione della Comunità

Articolo 52.

Principi e criteri di gestione

1. La Comunità organizza le strutture e l'attività del personale secondo criteri d'autonomia, funzionalità ed economicità di gestione allo scopo di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

2. L'organizzazione amministrativa è improntata al criterio della distinzione tra le funzioni d'indirizzo e controllo politico - amministrativo, che sono esercitate dagli organi politici di governo, e quelle di gestione che sono svolte dalla dirigenza e dai responsabili delle strutture.

3. La gestione consiste nello svolgimento delle attività finanziarie, tecniche e amministrative strumentali ai risultati da conseguire.

4. La struttura è organizzata per aree omogenee alle quali corrispondono le articolazioni amministrative (centri di responsabilità: servizi - uffici), secondo quanto disposto dal regolamento. Le articolazioni della struttura amministrativa sono improntate alla realizzazione degli obiettivi ed operano adottando il criterio della flessibilità.

5. La Comunità può disporre di uffici propri o avvalersi degli uffici dei Comuni che la costituiscono o di altri Enti Pubblici, sulla base di specifiche convenzioni che regolano i rapporti giuridici ed economici nonché le modalità organizzative e di coordinamento.

6. La Comunità riconosce ed adotta la metodologia introdotta dalla Legge Regionale 15 dicembre 2015, n. 31 per quanto riguarda i controlli interni, il controllo di regolarità amministrativa e contabile, il controllo strategico ed il controllo sulle società partecipate non quotate.

Articolo 53.

Regolamento di organizzazione

1. Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge provinciale n. 3 del 2006 e nel rispetto dei principi fissati dal presente Statuto, il regolamento di organizzazione definisce:

- a) le articolazioni amministrative e le relative competenze, i criteri per la loro organizzazione e per l'assegnazione delle rispettive dotazioni e risorse, l'eventuale previsione di figure dirigenziali o di responsabili delle strutture;
- b) le modalità e i requisiti per l'accesso all'impiego presso la Comunità, compreso l'utilizzo della mobilità del personale della Provincia e dei Comuni;
- c) la disciplina delle incompatibilità fra l'impiego pubblico ed altre attività nonché i casi di divieto di cumulo di impieghi ed incarichi pubblici;
- d) la possibilità di ricorrere ad incarichi esterni, a tempo determinato, per il reperimento di figure dirigenziali o di elevata professionalità.

2. Con il medesimo regolamento sono altresì determinati i criteri per il conferimento e la revoca della responsabilità dirigenziale e per la attribuzione della titolarità delle strutture a figure dirigenziali, ove previste, o ai responsabili; il regolamento stabilisce la durata degli incarichi, i compiti di gestione amministrativa e tecnica dei dirigenti, l'eventuale costituzione di organismi di coordinamento dei dirigenti e dei responsabili delle strutture.

Articolo 54.

Personale

1. La Comunità dispone di proprio personale nella misura necessaria in relazione alle funzioni esercitate e ai servizi svolti.

2. La Comunità promuove il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la razionalizzazione delle strutture, la flessibilità nell'impiego delle figure professionali, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti ed opera per l'ottimizzazione della qualità delle prestazioni amministrative erogate ai cittadini.

3. Il miglioramento delle prestazioni del personale viene perseguito anche mediante l'uso diffuso di strumenti informatici negli uffici e la loro connessione ed integrazione ai sistemi informatici e statistici pubblici, e con la responsabilizzazione dei dipendenti.

4. Il personale degli altri Enti Pubblici eventualmente assegnato stabilmente o prevalentemente alle funzioni conferite alla Comunità è trasferito a quest'ultima ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile. La Comunità osserva le procedure di informazione e consultazione di cui all'articolo 47, commi 1, 2, e 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 *"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge Comunitaria per il 1990)"*.

Articolo 55.

Segretario generale

1. La Comunità ha un Segretario generale che in conformità a quanto previsto dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti, esercita le funzioni consultive, referenti e di assistenza agli organi della Comunità, partecipando alle relative riunioni, nonché esplica funzioni di garanzia in ordine alla conformità dell'azione amministrativa all'ordinamento giuridico ed in ordine alla trasparenza ed al diritto di accesso agli atti amministrativi.

2. Il Segretario generale roga i contratti di cui la Comunità è parte, ove il Presidente lo richieda.

Articolo 56.

Funzione dirigenziale

1. Ai dirigenti o, ove non previsti, ai responsabili delle strutture spettano la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. I soggetti di cui al primo comma sono responsabili della traduzione in termini operativi degli obiettivi individuati dagli organi di governo alla cui formulazione partecipano con attività istruttoria e di analisi e con autonome proposte operative. Essi sono direttamente responsabili della correttezza dell'azione amministrativa, dell'efficienza di gestione nonché degli atti di esecuzione dei provvedimenti assunti dagli organi di governo.

3. La valutazione dell'operato dei dirigenti e dei responsabili è effettuata sulla base dei risultati raggiunti in relazione allo stato di attuazione dei programmi stabiliti dall'Organo esecutivo e dal Consiglio, nonché ai mezzi e alle risorse umane assegnati alle strutture cui sono preposti.

4. Nell'esercizio delle loro funzioni i dirigenti e i responsabili delle strutture rispondono al Presidente e ai componenti del Comitato dei risultati della loro attività.

TITOLO VII
Modifiche dello Statuto

Articolo 57.

Modifica dello Statuto

1. La procedura di modifica del presente Statuto è stabilita dalla legge provinciale.

TITOLO VIII
Norme transitorie

Articolo 58.

Norme transitorie

1. La Comunità delle Giudicarie subentra ex art. 42 legge provinciale n. 3 del 2006 nella titolarità di ogni rapporto giuridico già facente capo al Comprensorio delle Giudicarie.

2. Gli atti regolamentari e di organizzazione del disiolto Comprensorio delle Giudicarie, rimangono in vigore, in quanto compatibili, fino a diversa disposizione della Comunità.